



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 30 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. e del D.Lgs n. 267/2000 per pagamento fattura a favore dell'avv. Feola per difesa in giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **10,10** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	x	
VITOLO	Mariano	x	
PASTORE	Marco	x	
VITOLO	Rosario		x
VILLARI	Eliana	x	
RONGA	Ugo	x	
PLAITANO	Francesco	x	

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 6
Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica

Presenti n. 5

Assenti n. 2 (Vitolo Rosario, Plaitano)

Il Sindaco illustra l'argomento evidenziando le ragioni che hanno indotto il Responsabile del Settore a proporre detto riconoscimento. Evidenzia che nel caso specifico c'è stato un difetto di comunicazione tra il Comune e lo IACP in quanto quest'ultimo ha conferito incarico di assistenza legale nel secondo grado di giudizio omettendo di comunicarlo formalmente all'Ente, che avrebbe dovuto impegnare la spesa. E' possibile che lo IACP abbia erroneamente ritenuto conosciuto dall'ente detto incarico dal momento che il mandato era stato conferito allo stesso avvocato che aveva esplicitato la difesa in primo grado.

Il consigliere RONGA che chiede se vi sia possibilità di rivalsa su IACP.

Il Sindaco risponde negativamente evidenziando che ci sarebbe stata una responsabilità dello IACP nel caso in cui fossero stati richiesti gli interessi su parcella ma poiché l'avvocato Feola ha rinunciato agli interessi e, addirittura, per venire incontro all'ente ha accettato anche il pagamento dilazionato di quanto dovuto non è ravvisabile alcuna possibilità di rivalsa.

Il consigliere Ronga evidenzia che le deliberazioni di Riconoscimento dei debiti fuori bilancio non debbono essere trasmesse alla Corte dei Conti, diversamente da quanto riportato in deliberazione e da quanto riportato nel parere del revisore dei conti, in quanto per espressa Comunicazione della Corte dei Conti vanno trasmessi solo gli elenchi dei debiti riconosciuti e non anche le deliberazioni.

Il Sindaco terminati gli interventi fa presente che tale dicitura è rimasta per refuso e va tolta e sottopone a votazione l'argomento posto all'ordine del giorno, espungendo dal deliberato la necessità dell'inoltro di detta deliberazione alla Corte dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- il D. Lgs 12.04.2006, n. 170 recante "Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 05.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;

- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170/06 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;

- il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella "obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa... La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio";

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV° del D.Lgs. 267/00, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 del codice civile;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del D.Lgs. 267/00, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti

CONSIDERATO altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente; mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;
- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l'utilitas rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente (cfr. Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Calabria PARERE n. 67/07 del 30/03/2007

RILEVATO che come emerge dall'allegata relazione del responsabile del Settore Amministrativo si propone il riconoscimento quale debito del Comune ed il successivo pagamento della somma di € 6.168,55 , in due rate la prima pari ad € 2.000,00 entro il 15 dicembre 2015 e la seconda pari ad € 4.168,55 entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione anno 2016.

ACCLARATO che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali l'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 267/00 consente la legittimazione;

DATO ATTO che:

- le competenze richieste dall'avvocato Feola sono relative alle spese relative al patrocinio legale della 1 Commissione assegnazione alloggi E.R.P.
- le suddette competenze sono a carico di questo Comune ai sensi e per gli effetti dell'art 6 comma 10, L.R.C. n. 18/97 avendo l'ente pubblicato il bando;

- l' obbligazione in oggetto è un'obbligazione di mezzi e l'utilità rileva, dunque, a prescindere dal risultato conseguito e, nello specifico, dalla circostanza che il ricorso è definitivamente perento;
-relativamente all'arricchimento prodotto, i prezzi appaiono congrui, considerando il lungo lasso di tempo trascorso ed essendo la nota dell'avvocato Marcello G. Feola, che si allega alla presente, stata redatta applicando la tariffa forense approvata con D.M. n. 585/1994, prendendo in considerazione i valori medi con riferimento ai giudizi dinanzi alle magistrature superiori ed allo scaglione per le cause di valore indeterminabile;
-la spesa in argomento non comprende interessi, rivalutazione monetaria essendo limitata a diritti, onorari e spese generali oltre IVA, CPA, spese vive e R.A.;

-l'avvocato Feola si è dichiarato disponibile ad una rateizzazione del proprio credito in due distinte annualità;

RILEVATO che per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

RILEVATO che è l'organo consiliare che deve individuare le risorse per far fronte all'onere derivante dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati;

RITENUTO di dover riconoscere il debito fuori bilancio di cui trattasi, atteso che gli stessi rientrano nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, rag. Vincenzo Zaccariello rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 5

Assenti n.2 (Vitolo Rosario, Plaitano)

Con Voti Favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- DI PROVVEDERE, per le motivazioni indicate in premessa, al riconoscimento della legittimità del seguente debito fuori bilancio: procedendo al riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, per l'importo complessivo di € 6.168,55 da corrispondere in due rate la prima pari ad € 2.000,00 entro il 15 dicembre 2015 e la seconda pari ad € 4.168,55 entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione anno 2016.

- DI PROVVEDERE al relativo pagamento nell'esercizio in corso, della somma di € 2.000,00, imputando la somma all'Intervento 1.01.01.08 PEG 2495/5 del bilancio di previsione 2015:

- DI PROVVEDERE all'inserimento della restante somma pari ad € 4.168,55 nello stesso PEG del bilancio di previsione anno 2016;
- DI DEMANDARE al responsabile del servizio competente l'adozione degli atti necessari alla liquidazione delle fatture sopra indicate.
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett.e) del D.Lgs 267/2000 per pagamento fattura avvocato Feola per difesa in giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 26.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Luisa Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 26.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno **11.11.2015** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 11.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 11.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 11.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo
